

**CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO
IL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI**

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI

PARTE I

DISCIPLINA

ART. 1: OGGETTO

1. Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane") autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, svolge i seguenti servizi e attività di investimento e servizi accessori aventi ad oggetto strumenti finanziari:
 - sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 - collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 - ricezione e trasmissione di ordini;
 - custodia e amministrazione (di seguito "Deposito").Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento Poste Italiane offre, in particolare, il servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito "OICR") e il servizio di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
2. I servizi e le attività di cui al precedente comma 1 potranno essere richiesti dal cliente a Poste Italiane alle condizioni di seguito specificate (di seguito "Condizioni") ed in base a quanto previsto nel Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" (di seguito "Foglio Informativo Analitico") e nel documento di sintesi relativo al "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari" (di seguito "Documento di Sintesi") pro tempore vigenti. Tali documenti, unitamente al Foglio Informativo "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari" (di seguito "Foglio Informativo") pro tempore vigente, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet www.poste.it.

ART. 2: RICHIESTA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI – COINTESTAZIONE

1. All'atto della richiesta per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, il cliente (persona fisica o giuridica) deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo predisposto da Poste Italiane che, unitamente alle presenti Condizioni, al Foglio Informativo Analitico e, nel caso di richiesta di attivazione del Deposito, al Documento di Sintesi, costituisce parte integrante del contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti (di seguito complessivamente "Contratto"). Il cliente all'atto della suddetta richiesta è tenuto a fornire a Poste Italiane i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio ed in materia di accertamenti bancari.

2. Il Contratto può essere intestato a più persone fisiche.
3. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni congiuntamente, le disposizioni dovranno essere impartite da tutti gli intestatari del Contratto stesso.
4. Quando il Contratto è intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, le disposizioni potranno essere conferite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane anche nei confronti degli altri cointestatari.

Qualora anche uno solo dei cointestatari – ovvero in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario gli eredi o il legale rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato – comunicasse la sua eventuale opposizione o revoca, tale comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata A/R, avrà effetto nei confronti di Poste Italiane soltanto dopo che siano trascorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari dal suo ricevimento.

In tal caso, Poste Italiane eseguirà soltanto le istruzioni impartite congiuntamente da parte di tutti i cointestatari unitamente, in caso di decesso di uno dei cointestatari, a tutti gli eredi ovvero al legale rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato, nell'ipotesi di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari.
5. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del rapporto, anche per atto o fatto di uno solo dei cointestatari.
6. Nel caso di Contratto cointestato, la sottoscrizione e le operazioni di switch e disinvestimento di quote di OICR possono essere effettuate solo se il Contratto prevede la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente.
7. I prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione non possono essere richiesti se il Contratto è cointestato. Pertanto, per richiedere i prodotti di cui al presente comma, è necessario che il Contratto sia monointestato.
8. Nel caso di Contratto intestato a più persone fisiche con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, salvo quanto previsto al successivo comma 9, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari ed il legale rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato conservano il diritto di impartire disposizioni separatamente e di disporre operazioni per la quota di titoli di propria pertinenza.

Analogamente gli eredi dell'intestatario deceduto potranno impartire disposizioni separatamente dagli altri cointestatari e disporre operazioni per la quota di titoli caduti in successione; in questo caso, tuttavia, saranno tenuti ad esercitare tali diritti congiuntamente.
9. Per le quote di OICR o di altri strumenti e prodotti finanziari, non immessi in un Deposito, caduti in successione si fa rinvio a quanto previsto nei Prospetti Informativi e nella relativa documentazione contrattuale.

ART. 3: RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI – COLLOCAMENTO DI STRU-

MENTI FINANZIARI – SOTTOSCRIZIONE, SWITCH E DISINVESTIMENTO DI QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR) – DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE – ADDEBITO E ACCREDITO SUL CONTO DI REGOLAMENTO

1. Il cliente può conferire a Poste Italiane ordini per iscritto e, ove tale funzionalità sia stata attivata, per via telematica per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento indicati nel Foglio Informativo Analitico ed alle condizioni ivi previste, con oneri anche fiscali a suo carico.
2. Nello svolgimento delle attività di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, una volta ricevuto l'ordine, Poste Italiane rilascia al cliente un'attestazione contenente le informazioni essenziali sulle modalità di esecuzione dell'ordine e fornisce, su richiesta del cliente, informazioni circa lo stato del suo ordine. Gli oneri ed i proventi sono regolati con il conto di regolamento – conto corrente BancoPosta (di seguito "conto corrente") o libretto di risparmio nominativo (di seguito "libretto") esclusivamente nei casi di cui all'art. 6, comma 1 del presente Contratto – nei limiti indicati nel Foglio Informativo Analitico. L'esecuzione da parte di Poste Italiane delle disposizioni impartite dal cliente è subordinata alla disponibilità del denaro o degli strumenti finanziari che ne costituiscono l'oggetto, rispettivamente nel conto di regolamento e nel deposito del cliente; in caso di disponibilità inesistenti o insufficienti (tenuto conto anche dell'applicazione delle relative commissioni, spese ed oneri, ivi compresi eventuali obblighi di deposito di strumenti finanziari o di copertura in contanti che fossero richiesti dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento per l'esecuzione delle operazioni stesse), Poste Italiane comunicherà al cliente l'impossibilità di dare corso all'ordine che si intenderà automaticamente cancellato, restando esclusa una sua esecuzione parziale.
Poste Italiane, in ogni altro caso di impossibilità di dar corso all'ordine, provvederà ad analogha comunicazione. Al fine di garantire la disponibilità dei fondi, Poste Italiane, al momento della ricezione dell'ordine di acquisizione di strumenti finanziari, provvede ad apporre sul conto di regolamento una prenotazione pari alla somma necessaria all'esecuzione dell'ordine stesso. La prenotazione viene rimossa al momento del regolamento dell'ordine.
Qualora il regolamento di strumenti finanziari acquisiti da Poste Italiane per ordine del cliente sia avvenuto con fondi relativi ad assegni bancari e/o postali risultati successivamente privi di copertura, il cliente si impegna a ricostituire immediatamente la disponibilità necessaria all'integrale copertura dell'acquisto. In caso contrario Poste Italiane è autorizzata a procedere nei modi previsti nel successivo art. 10.
3. Poste Italiane fornisce il servizio di ricezione e trasmissione di ordini ai sensi del Contratto, secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo Analitico.
Poste Italiane identifica un soggetto negoziatore al quale trasmette gli ordini per l'esecuzione; la denominazione di tale soggetto viene comunicata al cliente nel Foglio Informativo Analitico.
Poste Italiane controlla l'efficacia delle misure di esecuzione degli ordini ed, in particolare, verifica la qualità di esecuzione da parte del soggetto negoziatore.

Poste Italiane riesamina le misure e la strategia di trasmissione almeno con periodicità annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.

4. Poste Italiane fornisce il servizio di collocamento di strumenti finanziari ai sensi del Contratto e secondo quanto previsto nei Prospetti Informativi, messi a disposizione del cliente secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo Analitico.
5. Nell'esecuzione degli ordini relativi ai servizi di cui ai commi precedenti, gli strumenti finanziari sono immessi nel o prelevati dal Deposito, salvo che la natura o l'oggetto dell'operazione disposta, risultante dalla documentazione d'offerta, consenta di escludere la movimentazione del Deposito. Copia della relativa documentazione è inviata all'intestatario del Deposito secondo quanto previsto al successivo art. 13.
Ove il cliente abbia acceso presso Poste Italiane più di un Deposito di strumenti finanziari, il cliente stesso, all'atto del conferimento dell'ordine, dovrà precisare il Deposito di riferimento per l'esecuzione.
L'addebito da parte di Poste Italiane, per i depositi a regime fiscale amministrato, delle ritenute derivanti da capital gain a carico di un soggetto intestatario di più depositi (senza distinzione tra depositi monointestati o cointestati) avviene sul conto di regolamento collegato al Deposito acceso per primo (in ordine cronologico) anche se cointestato con altro soggetto ovvero, nel caso di incapienza, su un altro conto a scelta di Poste Italiane.
6. Poste Italiane fornisce il servizio di sottoscrizione e switch di quote di OICR mediante la compilazione e sottoscrizione, da parte del cliente, di apposita modulistica messa a disposizione presso gli Uffici Postali abilitati. La richiesta di disinvestimento delle quote, da parte del cliente, avviene in forma libera e sottoscritta in originale. I suddetti servizi nonchè l'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono forniti ai sensi del Contratto, e secondo quanto previsto nei Prospetti Informativi, messi a disposizione del cliente secondo le modalità indicate nel Foglio Informativo Analitico.
La richiesta dei servizi di cui al presente comma non comporta per il cliente l'obbligo di aprire un Deposito o un conto di regolamento (fatta eccezione per i Fondi Chiusi).
7. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui ai precedenti commi, Poste Italiane richiede al cliente di fornire informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento/prodotto o di servizio richiesto. Poste Italiane verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere i rischi che lo strumento/prodotto o il servizio di investimento richiesto comporta e avverte il cliente qualora ritenga che lo strumento/prodotto o servizio non sia per lo stesso appropriato.
Qualora il cliente scelga di non fornire le informazioni di cui sopra, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, Poste Italiane avverte il cliente che tale decisione le impedirà di determinare se lo strumento/prodotto o il servizio sia appropriato per il cliente stesso.
Se il cliente intende comunque dare corso all'operazione dovrà confermare immediatamente a Poste Italiane l'ordi-

ne impartito, facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute.

8. Con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del rapporto, il cliente conferisce mandato a Poste Italiane affinché la stessa possa eseguire gli ordini impartiti dal cliente, anche agendo in nome e per conto del medesimo, sottoscrivendo la documentazione a tal fine necessaria secondo le disposizioni impartite dal cliente nel rispetto delle procedure previste per la specifica operazione richiesta.
9. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui al precedente art. 1, Poste Italiane è autorizzata ad agire per conto del cliente anche in nome proprio. Le disposizioni impartite dal cliente saranno utilizzate da Poste Italiane per procedere a quanto necessario al perfezionamento dell'operazione in conformità alla documentazione d'offerta, se presente; se del caso, Poste Italiane è autorizzata fin d'ora a sostituire a se stessa qualsiasi organismo incaricato secondo le procedure previste nella documentazione d'offerta.
10. Poste Italiane si riserva la facoltà di procedere, ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.16190 del 29 ottobre 2007, alla promozione ed al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari, dei propri servizi e attività d'investimento nonché di servizi e attività d'investimento prestati da altri intermediari disciplinati dall'art. 32 del Testo Unico della Finanza e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari in materia.

ART. 4: CONFLITTI DI INTERESSE

1. Poste Italiane fornisce al cliente, nel Foglio Informativo Analitico, un'apposita comunicazione riguardante le situazioni in conflitto di interesse e la propria politica in materia; il cliente può ricevere, a richiesta, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse seguita da Poste Italiane.
2. Secondo quanto disposto dal Testo Unico della Finanza e successivi Regolamenti di attuazione in materia di conflitti di interesse, Poste Italiane può effettuare, con o per conto della propria clientela, operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, informando preventivamente il cliente che l'operazione è in conflitto di interessi, qualora lo stesso ne richieda comunque l'esecuzione.

ART. 5: INCENTIVI

1. Poste Italiane fornisce al cliente, nel Foglio Informativo Analitico, apposita comunicazione contenente una descrizione degli incentivi ricevuti/effettuati da Poste Italiane.

ART. 6: DEPOSITO E RAPPRESENTANZA

1. I clienti intestatari del conto corrente o di libretto esclusivamente nel caso in cui il cliente persona fisica abbia già sottoscritto, in relazione ad altri rapporti instaurati con Poste Italiane, le "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" prima del 01/07/2009 o sia comunque intestatario di un Deposito attivato prima di detta data, nonché gli eredi di un titolare di un libretto intestatario di un Deposito contenente titoli non ancora giunti alla loro naturale scadenza, limitatamente al periodo di vigen-

za dei titoli stessi, compilando l'apposita modulistica da sottoscrivere e consegnare all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il conto di regolamento, possono richiedere l'apertura a proprio nome di un Deposito.

Tale Deposito deve prevedere la stessa intestazione del Contratto e, in caso di cointestazione, la medesima facoltà di disposizione (disgiunta o congiunta).

2. Il cliente persona giuridica, intestataria del Deposito, può delegare una o più persone a rappresentarla nei rapporti con Poste Italiane. Per il conferimento dei poteri di rappresentanza l'intestatario dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita modulistica predisposta da Poste Italiane, da consegnare all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto; tale modulistica dovrà essere sottoscritta anche dal delegato.
3. Il delegato, fatto salvo quanto diversamente previsto in altre clausole del Contratto, potrà di conseguenza effettuare, in nome e per conto del cliente, tutte le operazioni consentite al cliente stesso e rendere, in nome e per conto del cliente, tutte le dichiarazioni a tal fine necessarie.
4. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai delegati, nonché le rinunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta e non siano in ogni caso decorsi 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Poste Italiane sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. La delega a disporre sul Deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti deleghe.
6. In caso di libretto o conto corrente intestato a più persone fisiche, anche il Deposito dovrà essere cointestato alle stesse e prevedere la medesima facoltà di disposizione (disgiunta o congiunta) del conto di regolamento.

ART. 7: MODALITÀ DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI

1. Poste Italiane è autorizzata dal cliente a subdepositare gli strumenti finanziari del cliente stesso presso organismi di deposito centralizzato e/o altri depositari abilitati. La rischiosità che ne deriva e le conseguenze che l'eventuale insolvenza del terzo potrebbero determinare per il cliente sono rese note attraverso il Foglio Informativo Analitico. Della possibile detenzione di strumenti finanziari dei clienti in conti "omnibus" presso depositari abilitati e degli eventuali rischi che ne potrebbero derivare viene data comunicazione attraverso il Foglio Informativo Analitico.
2. Poste Italiane sceglie i depositari (o sub-depositari) sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative, regolamentari e di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. Poste Italiane controlla periodicamente l'attività svolta dai depositari (o sub-depositari), al fine di verificare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.
3. Poste Italiane comunica all'intestatario del Deposito i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo di Poste Italiane e la loro nazionalità.

- Tale comunicazione o quella dell'eventuale modifica del sub-depositario è inserita nella rendicontazione periodica.
- Poste Italiane è, altresì, autorizzata a sub-depositare i titoli al portatore anche presso organismi di deposito centralizzato a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi.
 - Qualora i titoli di cui al comma precedente abbiano caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, Poste Italiane può disporre il raggruppamento. A questo scopo può anche delegare gli organismi di cui al comma precedente.
 - Per i titoli emessi o circolanti all'estero Poste Italiane è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui al successivo art. 8, da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.
 - I clienti possono richiedere, alle condizioni previste nel Documento di Sintesi e nel Foglio Informativo, il trasferimento di uno o più strumenti finanziari dal deposito acceso presso Poste Italiane ad uno costituito presso un altro intermediario e viceversa.

ART. 8: AMMINISTRAZIONE DEL DEPOSITO

- Poste Italiane amministra gli strumenti finanziari in Deposito in modo coerente con la loro natura e le loro caratteristiche.
- In particolare, Poste Italiane:
 - custodisce i titoli e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari;
 - esige gli interessi e i dividendi;
 - verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale;
 - cura le riscossioni per conto dell'intestatario del Deposito ed, in generale, provvede alla normale tutela dei diritti patrimoniali inerenti agli strumenti finanziari stessi.
- Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento dei decimi, Poste Italiane chiede istruzioni all'intestatario del Deposito e provvede all'esecuzione dell'operazione solo a seguito di ordine scritto e purché sul conto di regolamento siano disponibili i fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, Poste Italiane cura la vendita dei diritti di opzione per conto dell'intestatario del Deposito ai sensi dell'art. 1838 del codice civile.
- Il Deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta dell'intestatario, salvo quanto diversamente previsto in virtù di disposizioni normative o provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

ART. 9: COSTI E ONERI A CARICO DEI CLIENTI

- Il cliente è tenuto a corrispondere le commissioni e le altre spese ed oneri, anche di natura fiscale, derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, indicate nel Foglio Informativo Analitico.
- L'intestatario del Deposito è tenuto a corrispondere le spese di gestione e di amministrazione e le altre spese ed oneri anche di natura fiscale derivanti dalla prestazione del servizio indicate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.

- L'intestatario del Deposito, anche nel caso in cui il deposito risulti privo di strumenti finanziari per tutto il semestre solare di riferimento, è tenuto a corrispondere gli oneri di natura fiscale previsti.
- Sono interamente a carico dell'intestatario del Deposito le spese di qualunque genere sostenute da Poste Italiane in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, anche se le stesse non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso il relativo provvedimento o ottenuto il provvedimento.
- Poste Italiane è autorizzata a provvedere, mediante addebito sul conto di regolamento o in caso di incapienza su altro conto a propria scelta, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.

ART. 10: INADEMPIMENTO

- Poste Italiane provvede a diffidare il cliente che non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui al precedente art. 9 o ad ogni altra obbligazione prevista dal Contratto a pagare quanto dovuto. La diffida sarà fatta con lettera raccomandata A/R ed il pagamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera.
- Poste Italiane, se il cliente rimane in mora senza provvedere alla ricostituzione delle disponibilità, nonostante la diffida di cui al precedente comma 1, può valersi dei diritti che le spettano ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, del codice civile, sugli strumenti depositati, realizzando attraverso la vendita degli stessi la somma adeguata a soddisfare il credito vantato nei confronti del cliente.
- Prima di realizzare gli strumenti finanziari, Poste Italiane avverte di ciò il cliente con lettera raccomandata A/R, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per adempiere, decorrenti dalla data di ricevimento dell'avviso. Trascorso inutilmente tale termine, Poste Italiane si rivale sul ricavo netto della vendita e provvede ad accreditare, sul conto di regolamento, l'eventuale controvalore residuo. Gli strumenti finanziari non oggetto di realizzo rimangono in deposito alle stesse condizioni.

ART. 11: VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

- Poste Italiane si riserva, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali contenute nel Contratto, con esclusione delle modifiche relative alle condizioni economiche e contrattuali riguardanti il Deposito, disciplinate nei successivi commi 2 e 3.
Le variazioni unilaterali sono effettuate e comunicate al cliente nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; in tal caso, il cliente ha il diritto di recedere dal Contratto nei termini ed alle condizioni previste dalle suddette disposizioni.
- Poste Italiane si riserva, altresì, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali relative al Deposito, indicate nel Contratto. Le variazioni unilaterali per la clientela sono effettuate e comunicate alla clientela stessa con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, in forma scritta.
- Nel caso in cui Poste Italiane eserciti la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, l'intestatario del Deposito, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, ha diritto di

recedere dal rapporto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Decorso tale termine la modifica deve intendersi approvata.

ART. 12: DURATA – RECESSO – ESTINZIONE

1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il cliente e Poste Italiane hanno diritto di recedere dal Contratto dando un preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi bancari, oppure senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo, in tal caso effettuando immediatamente la relativa comunicazione all'altra parte, nonché esigendo il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal Contratto determina l'impossibilità per il cliente di richiedere la prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento, ad eccezione di operazioni di disinvestimento di quote di OICR e di riscatto/rimborso di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Il recesso dal Contratto determina automaticamente l'estinzione del Deposito. Il cliente e Poste Italiane hanno diritto di recedere dal Deposito secondo le suddette modalità senza che ciò comporti l'automatica estinzione del Contratto.
3. Poste Italiane si riserva la facoltà di recedere dal Deposito senza preavviso, laddove il Deposito risulti, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, privo di strumenti finanziari, non movimentato e senza ordini pendenti, dandone comunicazione al cliente intestatario.
4. Poste Italiane si riserva la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, qualora non risulti in essere alcun servizio o attività di investimento da almeno 24 (ventiquattro) mesi, dandone comunicazione al cliente intestatario.
5. Nel caso di rapporto cointestato, il singolo cointestatario che abbia facoltà di operare disgiuntamente, può esercitare il recesso ovvero chiedere la chiusura del contratto, con pieno effetto nei confronti di Poste Italiane e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha esercitato il recesso, ovvero ha chiesto l'estinzione del Contratto, darne notizia agli altri cointestatari. In caso di omessa comunicazione nessuna responsabilità può essere attribuita a Poste Italiane.
6. In caso di recesso restano impregiudicati l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso ed il pagamento delle spese previste nel Foglio Informativo Analitico nonché nel Documento di Sintesi e nel Foglio Informativo.

ART. 13: COMUNICAZIONI

1. Il cliente può comunicare con Poste Italiane e ricevere da quest'ultima documenti ed altre informazioni in lingua italiana.
2. Poste Italiane invia, almeno una volta l'anno, al cliente intestatario del Deposito un rendiconto relativo alla movimentazione intervenuta sul Deposito stesso.
3. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, Poste Italiane provvede ad inviare al cliente, il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso da parte del soggetto negoziatore, un apposi-

to avviso contenente le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Per tutti gli ordini relativi ad operazioni di collocamento di strumenti finanziari, Poste Italiane provvede all'invio dell'avviso, descritto nel precedente capoverso, il primo giorno lavorativo successivo a quello di regolamento dell'operazione di collocamento.

4. Nel caso di Contratto cointestato Poste Italiane provvederà all'invio delle comunicazioni relative al Contratto stesso, in un unico esemplare, all'indirizzo indicato dagli intestatari. Le comunicazioni hanno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari. Le comunicazioni di carattere fiscale saranno inviate all'indirizzo di ciascun intestatario.
5. Le comunicazioni del cliente a Poste Italiane devono essere fatte per iscritto e, fatto salvo quanto diversamente previsto, presentate all'Ufficio Postale presso il quale ha sottoscritto il Contratto ovvero inviate al medesimo Ufficio mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso di apertura di un Deposito presso un Ufficio Postale diverso da quello presso il quale il cliente ha sottoscritto il Contratto, l'intestatario, fatto salvo quanto diversamente previsto, dovrà consegnare le comunicazioni all'Ufficio Postale presso il quale è intrattenuto il rapporto di Deposito ovvero dovrà inviarle al medesimo Ufficio mediante lettera raccomandata A/R.
6. Ogni variazione concernente il cliente ed i suoi eventuali rappresentanti, non sarà opponibile a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta. Le variazioni avranno effetto dal momento in cui saranno rese operative da Poste Italiane e comunque entro 14 (quattordici) giorni lavorativi bancari da quello di ricevimento; ciò anche quando dette variazioni siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
7. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di Poste Italiane di cui ai precedenti commi senza che sia pervenuto a Poste Italiane per iscritto un reclamo specifico, esse si intenderanno senz'altro riconosciute esatte ed approvate.
8. Gli obblighi di comunicazione relativi alle quote di OICR ed ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono riportati nei relativi Prospetti Informativi.

ART. 14: VARIAZIONI DI INDIRIZZO

Il cliente si impegna a comunicare a Poste Italiane le eventuali variazioni degli indirizzi secondo le modalità previste dal precedente art. 13, comma 5.

Le comunicazioni effettuate da Poste Italiane verranno inviate, con piena validità, all'ultimo indirizzo reso noto dal cliente.

ART. 15: FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti norme il Foro competente è esclusivamente quello del capoluogo della regione in cui è stato stipulato il Contratto, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Se il cliente riveste la qualità di consumatore è competente il Foro di residenza o domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato italiano.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13
DEL D. LGS. 30.06.03, N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Ai fini del rispetto della legge sulla tutela dei dati personali, Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa, 190 (Titolare del trattamento), La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali e sui diritti che la legge Le riconosce. I dati personali da Lei comunicati a Poste Italiane sono necessari per fornirLe i servizi finanziari e bancari¹ da Lei richiesti nell'ambito dei rapporti instaurati con la nostra società e vengono trattati da Poste Italiane con idonee procedure manuali o strumenti anche elettronici. Senza i Suoi dati non sarebbe possibile effettuare in tutto o in parte le operazioni relative agli stessi servizi né adempiere ad alcuni obblighi che la legge impone a Poste Italiane. Per alcune operazioni o servizi da Lei richiesti Poste Italiane può essere tenuta a comunicare i Suoi dati ad altri soggetti in ambito finanziario o bancario, eventualmente anche all'estero, e può avvalersi anche di società esterne² che svolgono alcune attività per conto di Poste Italiane. L'elenco di tali soggetti e società è comunque disponibile presso Poste Italiane S.p.A. - Business Unit BancoPosta con sede in Roma, Viale Europa 175.

Il consenso che Le chiediamo di esprimere, con l'apposizione della Sua firma nell'apposito spazio relativo alla "manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali" riportato sul "Modulo di richiesta per la prestazione dei servizi e attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti", si riferisce all'esigenza di Poste Italiane di comunicare i Suoi dati a società terze che aiutano la nostra società nello svolgimento di attività strettamente necessarie alle operazioni e ai servizi da Lei richiesti.

In genere Poste Italiane non tratta Suoi dati sensibili³; il consenso a Lei richiesto pertanto non riguarda tali dati a meno che non vengano da Lei rilasciati occasionalmente per l'esecuzione di alcuni servizi o operazioni⁴.

Lei può in qualsiasi momento chiedere quali sono i dati personali conservati da Poste Italiane e come sono utilizzati. Può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso (art. 7 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

A questi fini potrà pertanto rivolgersi alla suddetta Business Unit BancoPosta, dalla quale potrà avere notizie anche circa altri eventuali Responsabili.

Inoltre Poste Italiane potrebbe, con la collaborazione di società esterne e mediante una più attenta analisi delle Sue preferenze, utilizzare con il Suo consenso i Suoi dati per fini promozionali. Rientrano in queste finalità la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, le ricerche di mercato e le iniziative promozionali dei prodotti del Gruppo Poste Italiane o di altre società attraverso lettere, contatti telefonici, fax, e-mail, sms, ecc.

Barrando le apposite caselle riportate nello spazio relativo alla "manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali" del modulo di richiesta, Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per l'utilizzo dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane e da altre società. In particolare, Lei può acconsentire o meno a che i Suoi dati siano:

- trattati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell'informativa stessa;
- comunicati a società che offrono servizi e prodotti che Le possono interessare che li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa.

¹ Ad esempio: conto corrente, libretti di deposito, deposito titoli, incasso effetti, documenti e assegni, cambio valuta estera, carte di credito, carte di debito, pagamento utenze, contributi e tributi.

² Ad esempio: società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento; società che svolgono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti cartacei o informatici relativi a lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; società che gestiscono reti informatiche; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che svolgono attività di garanzia assegni; società di recupero crediti.

³ Dati idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati.

⁴ Ad esempio in occasione di bonifici/versamenti a favore di sindacati, partiti ed altre associazioni.

